

M 51

**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

**SEZIONE 6<sup>a</sup> PENALE**

Udienza C.C. del 16.4.96  
Sentenza n. 1616  
REGISTRO GENERALE N.10906/96

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. Pasquale Trojano

Presidente

1) Dott. Antonino Assennato

Consigliere

2) Dott. Francesco Romano

Consigliere

3) Dott. Adalberto Albamonte

Consigliere

4) Dott. Giuliana Ferrua

Consigliere

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

sul ricorso proposto da Squillante Renato,

avverso l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari  
del Tribunale di Milano datata 11 marzo 1996;

Visti gli atti, l'ordinanza custodiale impugnata ed il  
ricorso;

Udita la relazione fatta dal Consigliere Adalberto Albamonte;

Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto  
Procuratore Generale dott. E. Scardaccione che ha concluso  
per l'inammissibilità del ricorso;

Uditi i difensori avv.ti O. Flamminii Minuto, G. Pecorella;

OSSERVA IN FATTO E DIRITTO

n. 10906/96

1 . Con ordinanza datata 11.3.96, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano disponeva la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di Squillante Renato, oltre che di Pacifico Attilio, in quanto indagato del reato di cui agli artt. 81, 110 e 319 c.p. : "perchè, nella qualità di pubblico ufficiale in quanto Consigliere istruttore aggiunto presso il Tribunale di Roma, riceveva ingenti somme di denaro in contanti da società aventi sede a Milano .... per il tramite di Cesare Previti e Attilio Pacifico, allo scopo di compiere una indeterminata serie di atti contrari ai doveri d'ufficio in quanto stabilmente retribuito perchè ponesse le sue pubbliche funzioni al servizio degli interessi degli erogatori, in violazione dei doveri di imparzialità, probità e indipendenza tipici della funzione giudiziaria, in tutti i procedimenti e in ogni altra attività in cui ne fosse richiesto, e violando altresì il segreto d'ufficio fornendo le informazioni a lui richieste, ed impegnandosi altresì ad intervenire su altri appartenenti agli uffici giudiziari al fine di indurli a compiere atti contrari ai doveri del loro ufficio in modo da favorire le società predette o comunque gli erogatori in violazione dei già citati doveri... In Milano e altrove sino al 1989".

2 . Nella predetta ordinanza, -premessso che il procedimento scaturiva dalle dichiarazioni di una persona a conoscenza dei fatti (menzionata nel provvedimento come "teste" senza indicazione delle generalità), e che degli estratti degli atti depositati dal pubblico ministero, "segretati", il giudice aveva potuto verificare la corrispondenza di contenuto rispetto agli originali- veniva dedotto:

quanto agli indizi di colpevolezza:

- il "teste" aveva riferito all'autorità giudiziaria "di aver appreso da una delle persone coinvolte nella vicenda che intorno alla metà degli anni '80 un imprenditore milanese teneva a disposizione somme, "necessariamente costituite con fondi extracontabili", da destinarsi alla corruzione di pubblici funzionari, segnatamente magistrati. In tale sua opera corruttiva il suddetto imprenditore si era avvalso della collaborazione di due avvocati, uno dei quali era l'avvocato Attilio Pacifico...", e l'altro era Cesare Previti, che il "collettore" s'identificava in Squillante Renato, mentre il Pacifico, "forte giocatore d'azzardo", era l'intermediario;

- il "teste" aveva dichiarato di aver assistito personalmente, in due occasioni, databili agli anni 1988-1989 a consegne di denaro in favore di Squillante: la prima presso l'abitazione in Roma dell'avvocato Previti, e l'altra presso un circolo sportivo sempre da parte del suddetto avvocato;

- l'avvocato Previti aveva confidato al "teste" di avere "a libro paga numerosi magistrati romani";

- il "teste" aveva partecipato a numerosi ricevimenti presso l'abitazione dell'avvocato Previti, in Roma, palesemente diretti a "mantenere e consolidare i rapporti con i magistrati...", ai quali (ricevimenti) partecipavano assiduamente sia Renato Squillante che Attilio Pacifico";

- il "teste" aveva riferito che lo Squillante, il Pacifico, ed alcuni magistrati, erano stati invitati dall'avvocato Previti a partecipare ad un viaggio negli Stati Uniti nel 1988, a sue spese;

- il "teste" aveva affermato che l'avvocato disponeva di "fondi illimitati" provenienti dall'imprenditore milanese;

- dalle attività di indagine era stato accertato che effettivamente i su nominati avevano partecipato con alcuni magistrati al viaggio negli Stati Uniti; che in un'intercet-

tazione "ambientale" fra persone coinvolte in altro procedimento pendente presso il Tribunale di Torino, cioè tra tali Barbato e Stronati Lombardi, effettivamente si parlava di un versamento di somme, per un totale di lire 400 milioni, effettuato in favore di magistrati romani, e che nel contesto dell'intercettazione veniva fatto anche il nome di Squillante; che il Pacifico era un abituale frequentatore di casinò con esposizioni non adeguate al reddito dichiarato ai fini dell'IRPEF, e con perdite al gioco costanti e rilevanti dell'ammontare di circa lire 900 milioni nell'arco di tempo di due anni;

- dai servizi disposti dal novembre 1995 era risultata una assidua frequentazione dello Squillante con il Pacifico con costanti colloqui telefonici;

- era risultata una disponibilità finanziaria presso istituti di credito elvetici da parte dello Squillante e dei suoi familiari, nonché l'interessamento al riguardo dello stesso Pacifico;

- dal gennaio 1996, nell'intensificarsi delle indagini, erano state effettuate numerose intercettazioni anche "ambientali", aventi come oggetto giacenze ed attività finanziarie nonché gli esiti delle indagini in corso, delle quali una delle più significativa era quella svoltasi all'interno del bar "Mandara" tra lo Squillante ed un altro magistrato della Procura della Repubblica di Roma.

Nell'ordinanza veniva ancora dedotto, in ordine alla valutazione degli indizi:

- l'attendibilità del "teste" sotto il profilo soggettivo e quindi intrinseco, nonché sotto l'aspetto dei riscontri avendo confidato i fatti, od almeno i principali, ad altre due persone prima di riferire i medesimi all'autorità giudiziaria;

- le frequentazioni di Squillante e Pacifico nel corso delle indagini, in termini di tale intensità e con modalità tali da

conferire alle medesime una oggettiva "anomalia", la cui chiave di lettura risultava manifesta nell'intercettazione "ambientale" presso il bar "Mandara", protesa al procacciamento di conoscenza dell'attività investigativa e delle relative risultanze, alla predisposizione di una tesi difensiva, nonché alla sottrazione del denaro all'accertamento dell'autorità procedente, con la prospettazione di una eventuale fuga dello Squillante all'estero.

Il giudice per le indagini preliminari, escluse cause di estinzione del reato ipotizzato e delle eventuali pene, concludeva per la sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 c.p.p.

Con provvedimento del 31.3.96, il giudice per le indagini preliminari disponeva nei confronti dello Squillante gli arresti domiciliari in luogo della misura custodiale in carcere, ritenendo che fosse venuta meno l'eccezionale rilevanza delle esigenze cautelari, che avevano motivato la misura più gravosa ai sensi del comma 4 dell'art. 275 c.p.p., trattandosi di indagato ultrasettantenne.

3 . Avverso la predetta ordinanza custodiale ha proposto ricorso per cassazione lo Squillante ai sensi dell'art. 311 comma 2 c.p.p.

Ha dedotto nei motivi del ricorso nonché nei motivi nuovi:

a) l'incompetenza territoriale del giudice per le indagini preliminari, non solo non sussistendo la connessione ex art. 12 lett. b) e c) del reato di cui all'art. 319 c.p. rispetto al più grave delitto di cui agli artt. 2621, 2640 c.c. commesso dal coindagato imprenditore milanese (indicato in Silvio Berlusconi), ma soprattutto per la prevalente ragione che trattandosi di reato commesso da magistrato, con funzioni nel Distretto della Corte di Appello di Roma, doveva trovare applicazione l'art. 11 c.p.p. 1988, ovvero il comma 2 dell'art.11 con vis attrattiva anche riguardo agli eventuali

reati connessi, oppure doveva essere applicato il coordinato disposto degli art. 41 bis e 48 ter c.p.p. 1930 (mod.) per effetto dell'art. 259 norme att. c.p.p. 1989, poichè i due fatti ipotizzati di corruzione erano da comprendersi nel periodo di tempo 1988-1989;

b) la violazione del coordinato disposto degli artt. 291 comma 1 e 292 c.p.p., poichè le fonti degli elementi a carico del ricorrente erano state poste a disposizione del giudice per le indagini preliminari con modalità documentative (cioè in estratto con omissioni di parti) tali da non consentire una valutazione esauriente e ragionevole in sede di applicazione della misura cautelare;

*plauso*  
c) la violazione dell'art. 292 lett. c), poichè relativamente ai gravi indizi di colpevolezza non era stati esposti in modo adeguato e logicamente plausibile i motivi della rilevanza degli elementi e della fonte dei medesimi a carico dell'indagato, tenuto conto del tempo trascorso dalla commissione dei fatti (1988-1989), e considerando peraltro che i c.d. riscontri erano stati attivati nel periodo fine 1995- inizio 1996;

d) la violazione della legge penale con riguardo al reato contestato ex art. 319 relativamente alla corruzione in atti giudiziari, sotto il profilo dell'applicazione dell'art. 319 comma 3 ovvero della fattispecie anteriore alla novella di cui alla legge n. 86 del 1990, e in più in generale per genericità della contestazione sotto il profilo della condotta addebitata;

e) la violazione degli artt. 273 comma 2, 274 e 275 c.p.p., sotto il profilo dell'esclusione di cause di estinzione della pena (indulto), oppure del reato, sotto il profilo della non concedibilità della sospensione condizionale della pena, dell'eccezionale rilevanza delle esigenze cautelari, e della sussistenza complessiva delle stesse esigenze cautelari,

della cui motivazione veniva rilevata una mancanza nei termini così come richiesto dall'art. 292 c.p.p. mod. l. 332 del 1995.

4. I motivi sono infondati ed il ricorso va rigettato.

L'eccepita incompetenza per territorio costituisce questione preliminare che, pertanto, merita priorità di esame; esame che deve trovare il presupposto nell'esatta identificazione del reato ipotizzato, e deve trovare il parametro valutativo con riferimento alla natura ed all'ambito della presente fase procedimentale attinente alle indagini preliminari.

Orbene, relativamente alla fattispecie criminosa ipotizzata, osserva questo Collegio che la tesi dell'incompetenza territoriale viene argomentata, in sostanza, sulla base del luogo di consegna (in Roma) di due compensi in denaro, da parte del Previti, ai quali ha assistito "il teste". Secondo detta tesi la ricezione da parte dello Squillante del denaro in parola perfezionerebbe i reati di corruzione di cui all'art. 319 c.p., a lui addebitati nell'ordinanza.

La suddetta identificazione del fatto-reato non appare corretta, a questo Collegio, costituendo un'artificiosa disarticolazione delle due consegne di denaro dalla complessiva ed organica vicenda criminosa riferita allo Squillante, così come va desunta dal capo d'imputazione e dal contesto dell'ordinanza cautelare.

Va premesso che il capo d'imputazione identifica l'offensività della condotta nella violazione dei valori fondamentali dell'ufficio pubblico al quale era preposto lo Squillante, e quindi del dovere di base dell'ufficio stesso: ufficio pubblico di particolare importanza dell'istituzione giudiziaria.

La condotta offensiva, attribuita allo Squillante, come dirigente dell'ufficio giudiziario, consiste nella trasgressione sistematica del dovere di garantire l'imparziale gestione del servizio e di finalizzare a scopi istituzionali quella vigilanza che a lui competeva a presidio della legalità dell'organizzazione e dell'azione corretta dei componenti della medesima.

Ed ancora, la condotta antidoverosa ipotizzata è stata identificata nel piegare l'organizzazione dell'ufficio e, la gestione del medesimo a vantaggio di un gruppo economico ("in quanto stabilmente retribuito perchè ponesse le sue pubbliche funzioni al servizio degli interessi degli erogatori... società aventi sede a Milano.."), in modo da far risultare l'ufficio stesso in un rapporto strumentale rispetto ad interessi estranei all'amministrazione della giustizia, e far apparire il proprio ruolo e quello di alcuni componenti dell'organizzazione giudiziaria in stretto collegamento con persone esponenti del gruppo imprenditoriale.

"In violazione dei doveri... tipici della funzione giudiziaria, in tutti i procedimenti e in ogni altra attività in cui ne fosse richiesto...", avrebbe procurato al gruppo il favore di componenti dell'amministrazione della giustizia, ("impegnandosi ad intervenire su appartenenti agli uffici giudiziari... in modo da favorire le società predette..."), nonchè determinato una credibilità diffusa di influenza di detto gruppo sull'andamento della giustizia in settori di interesse delle società.

Il tutto è stato addebitato allo Squillante in ragione di una strumentalità inquinante da costui posta in essere in favore del gruppo imprenditoriale costituito dalle società aventi sede in Milano, assecondando gli interessi delle società stesse secondo determinazioni, ideazioni ed una complessiva

concertazione illecita incentrata nel luogo stesso di collocazione e di diffusione degli scopi delittuosi, cioè in Milano.

Ciò posto, come risulta dal testo stesso dell'ordinanza impugnata, -attraverso la stigmatizzazione indiziaria degli elementi utilizzati per la ricostruzione dell'intera vicenda (rapporti costanti e frequentazioni tra Squillante, Previti, Pacifico, intreccio di interessi finanziari riferibili all'attività delle società milanesi nonché dei su nominati, modalità e circostanze inerenti alle intense comunicazioni e motivazioni delle medesime, aderenza di un determinato ambiente giudiziario rispetto agli interessi del gruppo rappresentati da personaggi di significativo rilievo, interferenza nell'attività giudiziaria in corso, giacenze finanziarie all'estero)-, la condotta corruttiva contestata allo Squillante, ed ai compartecipi, va oltre alla individualizzazione di singoli atti formali, ed attiene al substrato dell'attività complessiva inerente al suo ufficio, caratterizzata illecitamente dalla deviazione rispetto ai doveri fondamentali della struttura giudiziaria.

Ed allora, identificato nella suddetta condotta il veicolo dell'offesa dell'interesse tutelato, i due episodi di materiale dazione del denaro, indicati dal "teste", costituiscono solo momenti della complessiva vicenda corruttiva, ed assumono il più riduttivo ruolo di momenti soddisfattivi dell'ampio disegno corruttivo dello Squillante, d'intesa con gli esponenti del gruppo economico di Milano.

Al fine di definire più puntualmente l'addebito corruttivo dello Squillante, questo Collegio non può trascurare di considerare come l'inquinamento di un'organizzazione, di natura professionale, quale quella giudiziaria, possa manifestarsi in un lento e progressivo condizionamento delle sue scelte rispetto a gruppi economici, attraverso la

creazione di collegamenti anomali con i suoi componenti verso i quali si viene a determinare un rapporto di "simpatia", ovvero di condivisione dei subvalori a costoro riferibili, sulla base di procurate occasioni di incontri, di regalie, di mondanità, di soddisfacimento di esigenze di gratificazione individuali di ogni specie. E ciò non può non risultare di più agevole ed incisivo risultato ove l'attività possa giovare di un esponente, qualificato e quindi di vertice, dell'organizzazione stessa, potendo non solo "intervenire sugli altri appartenenti" dell'ufficio, non solo garantire una copertura di complicità, ma determinare motivazioni per la rimozione di ogni remora psicologica a livello individuale di slealtà verso l'organizzazione, nella commistione che il capo dell'ufficio determina tra potere formale, che distorce, e potere informale indirizzato alla cura di interessi antinomici, che nell'esercizio di quello dissimula.

Da quanto sopra, s'impone una più approfondita rilettura normativa delle ipotesi criminose di corruzione, tutte le volte che abbiano come riferimento fatti non solo di mercimonio dei doveri dell'ufficio in relazione ad atti squisitamente formali, ma coinvolgenti la condotta in genere del pubblico ufficiale di favoritismo e quindi antidoverosa (Cass. sez. 6, 29 ottobre 1992, P.m. in proc. Riso, CED Cass. 193821, 193822; idem, 14 marzo 1996, Varvarito); e ciò soprattutto quando, come nel caso in esame, la corruzione, investendo i doveri di base di un'organizzazione ("professionale", in quanto sono ad essa affidate scelte di valore, come le decisioni giudiziarie), comporta la sistematica abdicazione delle sue finalità legali, e la formazione di una subcultura che sostituisce quelle finalità con gli scopi illeciti posti a base del mercimonio dell'ufficio.

Ed il suddetto inquinamento costituiva la ragione, come risulta dall'ordinanza impugnata, dell'inserimento dello

Squillante nell'assetto degli interessi del gruppo economico di Milano, dal quale il medesimo risultava destinatario di denaro ed utilità patrimoniali.

La localizzazione dell'accordo e quindi della relativa promessa di denaro e di altre utilità in Milano trova, d'altra parte, conferma laddove, nell'ordinanza impugnata, richiamando -il giudice- alcune intercettazioni ambientali di particolare valore indiziario (come quella del "bar Mandara"), viene fatto riferimento agli incontri diretti ed a livello paritario, ivi avvenuti, tra lo Squillante ed i massimi esponenti del gruppo societario in questione, incontri aventi ad oggetto la gestione e l'esito di affari economici.

In considerazione di quanto sopra, allo stato procedimentale deve riconoscersi la competenza territoriale dell'autorità giudiziaria di Milano, luogo di intreccio degli illeciti interessi e dell'accordo corruttivo.

Va rilevato comunque che l'esame della questione relativa alla competenza territoriale da parte di questa Corte va contenuto entro i parametri della sommarietà e provvisorietà in rispondenza alle caratteristiche della presente fase delle indagini preliminari, nonchè allo stato degli atti o più precisamente del contenuto dell'ordinanza impugnata, non senza ulteriormente rilevare che il proposto ricorso immediato per cassazione avverso il provvedimento custodiale circoscrive ulteriormente l'ambito della verifica giurisdizionale di legittimità, in assenza di eventuali allegazioni difensive effettuabili in sede di riesame, ove fosse stato esperito tale mezzo di gravame.

Le suddette argomentazioni sono utili anche per respingere i motivi del ricorso relativi alla genericità dell'imputazione di corruzione continuata, censura che appare, pertanto, del tutto infondata.

5 . Venendo all'esame degli altri motivi del ricorso, nei limiti delle attribuzioni di questa Corte investita ai sensi dell'art. 311 comma 2 c.p.p., e quindi riguardo a vizi riconducibili alla violazione della legge, osserva questo Collegio che la dedotta carenza od insufficienza delle allegazioni documentali accusatorie, avvenute per estratto e con pretese lacune ( con "omissis"), è destinata a rimanere confinata nella mera illazione difensiva, avendo dato atto il giudice, nell'ordinanza custodiale, di aver preventivamente all'emissione del provvedimento ed in modo esauriente esaminato le fonti documentali ed accertato l'autenticità delle medesime nonché la veridicità della riproduzione.

6 . Quanto alla dedotta violazione dell'art. 292 lett. c) c.p.p. sost. dall'art. 9 comma 1 della legge 8 agosto 1995 n. 332, sotto il profilo della carenza (rectius insufficienza ed illogicità) dei motivi della rilevanza indiziante degli elementi di fatto, tenuto conto anche del tempo trascorso dalla commissione del reato, nonché dei riscontri avvenuti solo nel periodo 1995-1996 -e quindi privi, secondo il ricorrente, di valenza dimostrativa-, osserva questo Collegio che tale censura non può essere apprezzata nel presente giudizio di legittimità.

Invero, il presente sindacato di legittimità può concernere solo il profilo della mancanza di motivazione (Cass. sez. un. n. 5 del 1991, Bruni, CED Cass. 186999) integrante violazione di legge, anche sotto l'aspetto considerato dalla norma processuale su citata.

Contrariamente alla pretesa difensiva, non è attribuito a questa Corte il potere di compiere una diversa valutazione dei fatti come risultano dal provvedimento impugnato (Corte Cost. n.313 del 1990), nè sindacare gli apprezzamenti stessi del giudice al riguardo. Infine, va dato atto che in termini

assai diffusi, nell'ordinanza impugnata, viene data ragione sia degli elementi indiziari sia della rilevanza dei medesimi.

Difatti, non può essere disconosciuto che con puntualità nell'ordinanza cautelare viene insistito in termini espositivi e valutativi sulla gravità degli indizi, con apprezzamenti che hanno anche una significazione di merito, giusta l'esigenza manifestata al riguardo dalla Corte Costituzionale per circoscrivere le misure custodiali, in considerazione della eccezionalità delle medesime (sent. 6-15 settembre 1995 n. 432).

Assume incisivo significato quella serie di intercettazioni ambientali e telefoniche, di indagini finanziarie, di incontri assidui ed anomali, ed inoltre di viaggi all'estero dello Squillante e del Pacifico, i cui dati non sono considerabili funzionalmente come meri riscontri delle dichiarazioni del "teste", già peraltro confortate da adeguati elementi, quanto una fonte autonoma e privilegiata di acquisizione di elementi dotati di inequivocabile significazione.

Ai fini di cui sopra, la circostanza che l'intreccio frenetico di incontri, messaggi, colloqui con modalità ed in circostanze del tutto insolite, concernenti quella situazione di illiceità penale oggetto delle indagini, assuma intensità e drammaticità progressiva nel tempo a partire dal negativo esito dell'intercettazione al Bar Tombini, per culminare nella stessa intercettazione ambientale presso il Bar Mandara, -dotata di una significativa valenza indiziante, ed indicata come chiave privilegiata di lettura di siffatto contesto di rapporti-, la predetta circostanza va a costituire un fatto dotato di inequivoca rilevanza ai fini

indiziari e di pericolosità de libertate, in termini da rendere attuali presupposti e condizioni per l'adozione della misura cautelare.

In conclusione, tutti i suddetti elementi, con le rispettive connotazioni, modalità e contenuti, vanno a ricomporre come in mosaico le tessere di quell'ipotesi delittuosa sopra esposta, conferendo ad essa aspetti inquietanti. Sicchè proprio i fatti 1995-1996 costituiscono non elementi di riscontro delle dichiarazioni del "teste" ma elementi di connotazione del grave quadro indiziario ipotizzato nell'accusa.

7 . Passando ad esaminare l'ultima serie di motivi, questo Collegio non può non ribadire l'ambito delle attribuzioni riservato al giudice di legittimità dall'art. 311 comma 2 c.p.p., sulla base della cui norma è stata proposta la presente impugnazione del titolo custodiale, dando nel contempo atto della genericità delle censure che peraltro postulano (quanto a concedibilità del beneficio della sospensione condizionale, ad eventuale applicazione dell'indulto, ad estinzione dell'illecito, ed infine a pericolosità sociale) una rivalutazione di elementi presuntivi e di prognosi, ovvero una valutazione contraria agli apprezzamenti effettuati al riguardo dal giudice di merito.

Al riguardo, di contro a censure di non apprezzabile specificità dei motivi, nell'ordinanza vengono indicati i fatti dai quali sono state desunte le esigenze cautelari, alle quali le attività di indagine del 1995-1996 conferiscono rilievo e concretezza.

8 . Quanto alla censura relativa alla misura custodiale in carcere ed alla ipotizzabilità di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza a base della medesima -trattandosi di indagato ultrasettantenne, osserva questo Collegio che

l'interesse al relativo motivo di impugnazione è venuto meno, a seguito della sostituzione del predetto stato custodiale con gli arresti domiciliari.


P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Camera di consiglio il 16 aprile 1996

Il Consigliere estensore

Adalberto Albamonte



Il Presidente

Pasquale Trojano



N. COLLABORATORE DI CANCELLERIA  
Lidia Seala



Depositato in Cancelleria  
oggi, 23 MAG 1996

Il Collaboratore di Cancelleria

